

## CIRCOLARE INFORMATIVA

Asolo, 22/01/2021

Gentile Cliente, si riportano di seguito le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e dal nuovo DPCM, indicante le restrizioni in vigore fino al 5 marzo 2021.

### **LEGGE DI BILANCIO 2021**

#### **Moratoria mutui 30/06/2021**

Attraverso la Legge di Bilancio viene **prorogata la moratoria PMI fino al 30 giugno 2021**. Ciò consente alle piccole e medie imprese (PMI) di chiedere il congelamento delle scadenze relative a varie esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. La moratoria straordinaria, prevista dal Decreto "Cura Italia", era già stata prorogata dal Decreto "Agosto".

#### **Enasarco**

Ricordiamo ai gentile Clienti agenti di commercio che le **aliquote Enasarco per il 2021** per il calcolo dei contributi previdenziali, così come previsto dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione, **sono rimaste le stesse del 2020**.

Si attende entro la fine del mese di febbraio la pubblicazione degli importi dei minimali e dei massimali per l'anno 2021.

#### **Credito d'imposta per beni strumentali nuovi: le novità dal 2021**

Il credito d'imposta derivante dall'ex super-ammortamento (beni strumentali ordinari) aumenta dal 6% al **10%**, mentre il credito derivante dall'ex iper-ammortamento (beni 4.0 allegato A), aumenta dal 40% al **50%**.

Il credito d'imposta è riconosciuto **alle imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023.

Il beneficio riguarda le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

Il credito d'imposta:

- spetta in 3 quote annuali di pari importo. Per gli investimenti in beni "ordinari", effettuati entro il 31 dicembre 2021 da soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito spetta in un'unica quota annuale;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari", mentre per gli

investimenti nei beni "Industria 4.0" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Per ulteriori specifiche a riguardo si prega di contattare lo Studio.

### **Credito d'imposta R&S e innovazione**

Il credito R&S e innovazione, spettante dal periodo d'imposta 2020 al 2022, è stato rideterminato come segue:

Credito d'imposta	ANTE LEGGE DI BILANCIO 2021	POST LEGGE DI BILANCIO 2021
R&S	12%, max 3 milioni	20%, max 4 milioni
Innovazione tecnologica	6%, max 1,5 milioni	10%, max 2 milioni
Innovazione 4.0 e green	10%, max 1,5 milioni	15%, max 2 milioni
Design e ideazione estetica	6%, max 1,5 milioni	10%, max 2 milioni

In caso di necessità di ulteriori informazioni si prega il gentile Cliente di rivolgersi direttamente allo Studio.

### **Prorogati gli attuali incentivi e previsione di nuovo bonus**

Sono entrate in vigore alcune novità riguardanti le misure fiscali, tra cui:

- **la modifica della disciplina del Superbonus edilizio**, con estensione della durata dell'agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. In particolare, viene **prorogato al 30 giugno 2022** il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022;
- **la proroga per il 2021 delle detrazioni spettanti per i seguenti bonus:**
  - **riqualificazione energetica;**
  - **ristrutturazione edilizia;**
  - **acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici** a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato, con aumento da 10.000 a 16.000 euro del tetto di spesa su cui applicare la detrazione;
  - **bonus facciate;**
  - **bonus verde.**
- introduzione di un nuovo bonus c.d. "**bonus idrico**" pari a 1.000 euro a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

**La definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente.**

**STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

**SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594 • C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

### **Contributi previdenziali lavoratori autonomi**

È prevista l'istituzione di un **Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

che abbiano:

- percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

**Lo Studio procederà ad un'analisi delle condizioni richieste per singolo Cliente ed all'eventuale domanda della quale, con apposito decreto MISE, verranno definiti criteri e modalità entro i primi giorni di marzo 2021.**

### **Credito imposta locazioni**

Viene **esteso ulteriormente il credito d'imposta sui canoni di locazione** di immobili ad uso non abitativo, **per le imprese turistico ricettive** fino al 30 aprile 2021, includendo anche **agenzie di viaggio e tour operator** tra i beneficiari dall'estensione.

Pertanto, le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator, potranno usufruire del credito d'imposta anche per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021, a prescindere dal limite di 5 milioni di ricavi o compensi, a condizione che abbiano riportato un calo del fatturato almeno pari al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

### **Contributo per riduzione canone locazione**

Viene concesso un contributo a fondo a perduto per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e **che riduce il canone del contratto** di locazione. Il contributo **spetta in misura pari al 50% della riduzione del canone entro il limite annuo di 1.200 euro** per singolo locatore.

### **ISCRO**

Viene istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 di un'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, erogata dall'Inps previa domanda, in favore degli iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo in presenza di determinati requisiti, quali:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- avere un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei tre anni precedenti;
- aver dichiarato un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato con l'indice Istat;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- avere la partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

### **Interessi legali allo 0,01% dal 2021**

Con decorrenza dal **1° gennaio 2021** gli interessi legali vengono fissati allo **0,01%**. Ricordiamo che l'interesse legale per il 2020 era stato fissato allo 0,05%.

### **Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette**

A partire dal 1° gennaio 2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:

- **per quanto riguarda le cessioni di beni**, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie e quindi non si applicherà più il regime di reverse charge (art. 41 D.L. 331/1993) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni (art. 8 comma 1 D.P.R. 633/72) ed alle importazioni (con pagamento, in quest'ultimo caso, di dazi e IVA all'ingresso nell'Unione Europea). Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.
- **per quanto riguarda le prestazioni di servizi**, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un'autofattura.

Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d'anno.

### **Nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per sanificazione e DPI**

Con il Provvedimento del 16 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato la nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dal decreto "Rilancio".

La **nuova percentuale è pari al 47,1617%** (originariamente era del 15,6423%) ed è ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili e i crediti d'imposta richiesti.

La nuova percentuale è stata calcolata, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi.

Detta percentuale è da calcolare sull'ammontare massimo iniziale richiedibile nell'istanza, determinato **nella misura del 60% delle spese**. Per cui:

Spesa agevolabile	100
Credito d'imposta da istanza	60
Credito d'imposta fruibile (60 x 47,1617%)	<b>28,2970</b>

**Il credito d'imposta effettivo fruibile sarà quindi pari al 28,2970% delle spese sostenute.** Ricordiamo che in ogni caso l'ammontare del credito d'imposta **non potrà comunque eccedere il valore di 60.000 euro**.

Lo Studio sta provvedendo al calcolo dell'effettivo credito spettante in relazione alle spese effettuate e alle percentuali comunicate.

### **Lotteria degli scontrini**

Dal 1° febbraio 2021 debutterà la c.d. **"lotteria degli scontrini"** che consente di partecipare all'estrazione di premi messi in palio ai soggetti (residenti e maggiorenni) che abbiano effettuato acquisto di beni e servizi presso esercenti attività di commercio al minuto.

Si ricorda che **l'esercente può rifiutarsi di acquisire il codice lotteria**. In tal caso **il consumatore può segnalare tale circostanza** nella sezione dedicata del portale "Lotteria" del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

### **NUOVO DPCM, RESTRIZIONI FINO AL 5 MARZO 2021**

Con il nuovo DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/01/2021 ritorna la divisione del territorio nazionale per colori, periodicamente aggiornati dal Ministero della Sanità, mantenendo di fatto le regole già previste prima delle festività, con alcune variazioni.

#### **Zona Bianca**

Alle zone già in essere (gialle, arancioni e rosse) si aggiunge la zona bianca che riguarderà le Regioni o Province che si collocano in uno scenario di livello di rischio basso. In tale situazione non si dovrà tener conto di alcuna restrizione riguardante ne le attività produttive, ne la mobilità. Resta fermo l'obbligo di mantenere le principali misure di sicurezza come distanza interpersonale, mascherine, ecc.

#### **Zona Gialla**

All'interno di tale zona ci si potrà spostare liberamente, fermo restando il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino successivo, che resta in vigore in tutto il territorio nazionale.

Viene inoltre mantenuta la concessione introdotta dal "decreto festività" che prevede lo spostamento verso una sola abitazione privata situata nella medesima Regione, una sola volta al giorno dalle 5 alle 22 e per un massimo di due persone più figli minori 14 anni o persone disabili o non autosufficienti.

Si precisa che dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 viene introdotto uno specifico divieto di spostamento tra Regioni ancorché in zona gialla, fatte salve le consuete e comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità.

#### **Per quanto riguarda le attività economiche, in area gialla:**

- possono riaprire i **musei** e gli altri luoghi della cultura, solo **dal lunedì al venerdì ed esclusi i giorni festivi**, nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
- le **attività dei servizi di ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e similari) **sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 (con consumo al tavolo al massimo di 4 persone, se non conviventi)**;
- **l'attività di asporto è consentita fino alle ore 22.00**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dell'esercizio. **Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 (bar e similari) l'attività di asporto è consentita solo fino alle ore 18.00 invece che fino alle ore 22.00**;
- **la consegna a domicilio resta, per tutti, sempre consentita, senza limitazioni di orario**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto stesso;
- **restano consentiti commercio di vicinato e servizi alla persona.**

#### **Zona Arancione**

Nelle aree arancioni vige il divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza. Tuttavia ai residenti in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono concessi spostamenti anche fuori dal confine comunale, limitatamente ad un raggio di 30 km, ma mai verso capoluoghi di provincia.

La concessione del "decreto festività" è garantita nelle zone arancioni solo se lo spostamento verso un'abitazione privata avviene nel medesimo comune di residenza.

#### **Per quanto riguarda le attività economiche, in area arancione:**

- le **attività dei servizi di ristorazione è consentita l'attività di asporto fino alle ore 22.00**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dell'esercizio. **Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 (bar e similari) l'attività di asporto è consentita solo fino alle ore 18.00**;
- **la consegna a domicilio resta, per tutti, sempre consentita, senza limitazioni di orario**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto stesso;
- **restano consentiti commercio di vicinato e servizi alla persona.**

#### **Zone Rosse**

Nelle aree rosse è vietato muoversi anche all'interno del proprio comune, salvo le consuete deroghe a cui si aggiunge anche quella riguardante lo spostamento necessario ai fini della presenza scolastica.

Per lo spostamento verso un'altra abitazione privata valgono le medesime indicazioni delle zona arancione.

#### **Per quanto riguarda le attività economiche, in area rossa:**

- per le **attività dei servizi di ristorazione** valgono le regole previste per la zona arancione;
- sono sospese le attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona salvo quanto previsto dall'allegato 23 e 24.




### **Spostamento seconde case**

Dal 16 gennaio 2021 è consentito lo spostamento nelle seconde case anche se ubicate in regioni diverse, arancioni o rosse. Lo spostamento è consentito solo se la casa è di proprietà o in affitto a lungo termine (esclusi affitti o per il weekend), ma in questo caso solo se affittate prima del 14 gennaio 2021. È necessario quindi provare di avere il titolo della proprietà o dell'affitto, anteriore a tale data. Inoltre si specifica che nelle seconde case possono recarsi solamente i familiari conviventi: non ci possono essere altri nuclei, parenti o amici.

*Cordiali saluti,*

***Studio Bacchin Berton & Associati***



**STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI**

**SEDE DI ASOLO**

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594 • C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it